

L'introduzione del nuovo obbligo si collocava nel quadro delle norme vigenti sul diritto/dovere all'istruzione e alla formazione, in base alle quali nessun giovane può interrompere il proprio percorso formativo senza aver conseguito un titolo di studio o, almeno, una qualifica professionale entro il 18° anno d'età.

L'innalzamento dell'obbligo, di cui al Decreto ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007 – Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione - rappresenta un obiettivo strategico per consentire ai giovani l'acquisizione dei saperi e delle competenze indispensabili per il pieno sviluppo della persona in tutte le sue dimensioni e per l'esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza.

Nel documento tecnico, parte integrante del predetto Regolamento, venivano declinati i saperi e le competenze che dovevano essere acquisiti dagli studenti al termine dei primi due anni dell'istruzione secondaria superiore. Tale struttura si basava sul principio dell'equivalenza formativa di tutti i percorsi, attraverso l'articolazione dei saperi in abilità/capacità, conoscenze e competenze, secondo lo schema del quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF) e sulla previsione dell'acquisizione di otto competenze chiave, corrispondenti a quelle indicate nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.2006.

A sostegno dell'attuazione del Regolamento sull'obbligo di istruzione, furono emanate Linee guida in relazione agli ambiti previsti nell'articolo 5 del sopra indicato decreto n. 139/07. Tali Linee contenevano una serie di misure da realizzare, in collaborazione con l'ANSAS e l'INVALSI, per avviare insieme alle scuole un processo sperimentale basato sulla metodologia "dell'apprendimento per competenze" e per valutare l'impatto dell'innovazione proposta sia rispetto alla progettazione didattico-metodologica delle istituzioni scolastiche sia rispetto a nuove modalità di valutazione degli studenti.

A partire dall'anno scolastico 2010/2011, le istituzioni scolastiche e le strutture formative accreditate dalle Regioni certificano le competenze acquisite dai giovani in obbligo di istruzione utilizzando il modello di certificazione adottato con decreto ministeriale n. 9 del 27 gennaio 2010.

- Sulla base del combinato disposto di queste norme, dall'anno scolastico 2007/2008 i giovani della fascia di età 14 – 16 anni potevano assolvere l'obbligo di istruzione nei seguenti ambiti:
- nei percorsi relativi ai primi due anni della scuola secondaria superiore di tutti gli ordini di studi;
- nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003, come previsto al comma 624 della legge finanziaria 2007. Tali percorsi si realizzano sia presso le strutture formative accreditate dalle Regioni sia presso le istituzioni scolastiche in modo integrato con le predette strutture formative;
- nei percorsi e progetti sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 622 della legge 296/06, disciplinati dall'articolo 5 del successivo decreto ministeriale 29 novembre 2007, realizzati nel quadro di intese con singole Regioni, limitatamente agli anni scolastici 2007-08 e 2008-09.

Successivamente, la legge 6 agosto 2008, n.133, articolo 64 – comma 4bis, di conversione del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, prevede che l'obbligo di istruzione decennale, di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006 n.296, dovesse essere assolto anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale e sino alla completa messa a regime delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226.

La Legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. "Collegato lavoro"), inoltre, ha previsto che il contratto di apprendistato di cui all'art. 48 del citato D.Lgs. 276/03 – oltre ad essere valevole per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione – fosse attivabile già a partire dai 15 anni di età per l'assolvimento anche dell'ultimo anno di obbligo di istruzione.

Nell'attuale sistema di istruzione e formazione, dunque, i giovani della fascia di età 14 – 16 anni possono assolvere l'obbligo nei:

- percorsi relativi ai primi due anni degli istituti professionali (decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.87)
- percorsi relativi ai primi due anni degli istituti tecnici (decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.88)
- percorsi relativi ai primi due anni dei licei (decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89)
- percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione professionale realizzati da strutture formative accreditate ai sensi del D.M. 29-11-2007, nelle more della piena messa a regime del sistema di I.F.P. (Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010)
- percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (legge 4 novembre 2010, n. 183 di modifica dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 276/2003)

2.2 - IL SISTEMA DEI LICEI

Il sistema dei licei risulta formato dai licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, delle scienze umane (ex magistrale), economico e tecnologico (percorsi, questi ultimi, destinati ad assorbire almeno in parte l'istruzione tecnica e professionale).

Gli ordinamenti previsti nel decreto legislativo n. 226 del 2005 non sono stati sperimentati né, tanto meno, sono entrati in vigore, essendo stato prorogato già dalla precedente legislatura all'anno scolastico 2009 - 2010 l'avvio delle prime classi liceali a seguito dell'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. Il medesimo articolo 13 ha altresì soppresso il liceo economico ed il liceo tecnologico e prospettato il rilancio degli istituti tecnici e professionali che tornano dunque a far parte dei percorsi ordinamentali, modificando sostanzialmente l'impianto della normativa e novellando l'articolo 1 del decreto legislativo n. 226 del 2005.

Oggi «fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore».

Resta peraltro, come conquista acquisita, la pari dignità tra i percorsi del sistema dell'istruzione secondaria superiore (licei, istituti tecnici e istituti professionali) e del sistema dell'istruzione e formazione professionale, in cui si realizza, "assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296", in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

L'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha, infine, confermato l'esigenza di procedere a una definitiva razionalizzare dei percorsi scolastici vigenti nell'ambito di un complessivo processo di revisione e sistematizzazione degli ordinamenti (suffragata dalle tesi espresse nel "Quaderno bianco sulla scuola") che, per quanto concerne il secondo ciclo, investe anche e contestualmente, attraverso specifici regolamenti, i percorsi degli istituti tecnici e degli istituti professionali, in attuazione della delega che risale appunto ai commi 1 bis e 1 ter del succitato articolo 13. Attraverso l'articolo 37 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, la revisione dell'istruzione secondaria superiore viene definitivamente fissata "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2010-2011".

Il riordino dei licei delineato dal D.P.R.n. 89/2010 si colloca nel solco dei precedenti interventi normativi incardinando la revisione dei percorsi intorno a quattro punti fondamentali:

- riconfermare l'identità e la peculiarità dei licei all'interno del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e di formazione, attraverso la definizione dell'apposito Profilo (allegato A) e delle "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento declinati secondo conoscenze, abilità e competenze".
- fare acquisire ai giovani, attraverso l'unitarietà della cultura liceale, declinata nei vari percorsi a seconda delle personali inclinazioni, capacità critica e conoscenza approfondita degli specifici settori disciplinari;
- superare la frammentazione dei percorsi di studio dovuta all'accavallarsi ed al sovrapporsi delle sperimentazioni, delimitando un quadro orario atto all'approfondimento delle discipline e mirato al possesso di una solida cultura comune, costituita da alcuni pilastri (l'italiano, la matematica, le scienze, la filosofia, la storia dell'arte), su cui poggiano le materie più specificamente di indirizzo. Ciò ha consentito di riequilibrare le componenti umanistica e scientifica e di evitare la parcellizzazione delle conoscenze.
- demandare alle istituzioni scolastiche, attraverso il Piano dell'offerta formativa, la ricerca progettuale e l'elaborazione di specifici progetti culturali chiamati a integrare i requisiti e le indicazioni previsti dallo Stato e a declinarli a seconda delle specificità del territorio, delle esperienze svolte e delle eccellenze presenti al loro interno.

Al riguardo si richiamano sinteticamente alcuni elementi chiave che caratterizzano il provvedimento:

- numero contenuto di percorsi e opzioni;
- maggiore sostenibilità per gli alunni del carico orario annuale obbligatorio, adattato alle esigenze dei percorsi, che contempla di norma 891 ore per ciascun anno del primo biennio e 990 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno, prolungato a 1023 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno per il liceo classico, al fine di rafforzare gli insegnamenti di lingua straniera e dell'area matematico-scientifica, termine che è incrementato solo in presenza di particolari didattiche laboratoriali proprie dei licei artistico e musicale e coreutico;
- finalizzazione del primo biennio anche all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 2007 e relativi allegati;
- riferimento a risultati di apprendimento declinati in conoscenze, abilità e competenze, anche in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 su Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF) al fine di facilitare i passaggi tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro e favorire la mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea, da definire con successivo decreto nell'ambito delle Indicazioni nazionali;
- maggiori spazi di autonomia, con aumento delle quote di flessibilità riservate alle istituzioni scolastiche (sino al 30% nel secondo biennio);
- rafforzamento dell'area matematico-scientifica;
- incremento e approfondimento dello studio di almeno una lingua straniera e previsione della possibilità di arricchire l'offerta formativa con attività e insegnamenti di altre lingue straniere;
- previsione dell'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (fatto salvo il liceo linguistico) in tutti i percorsi;
- proposta di nuovi modelli organizzativi per sostenere il ruolo delle scuole come centri di innovazione e progettazione culturale e didattica: è prevista la possibilità di costituire i dipartimenti per un aggiornamento costante dei percorsi di studio e un comitato scientifico, finalizzato a rafforzare il raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le esigenze del territorio, le istituzioni universitarie e di alta formazione;
- possibilità di raccordo con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato e il privato sociale, attraverso la diffusione di stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro;
- possibilità delle istituzioni scolastiche di modellare la propria autonoma proposta culturale attraverso il Piano dell'offerta formativa, l'utilizzo consapevole degli strumenti di autonomia progettuale e didattica fissati dal D.P.R. 275 del 1999, l'attivazione di ulteriori insegnamenti, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche

e intese con le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori.

2.3 - IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (I.F.P.)

Quadro normativo

Nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n.53, fu sottoscritto l'Accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, con il quale furono definite le linee guida per la realizzazione, a partire dall'anno scolastico 2003-2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale. A seguito del citato Accordo quadro furono sottoscritti Accordi tra le singole regioni, il MIUR e il MPLS per dare realizzazione a percorsi formativi destinati a studenti in possesso del diploma di licenza media che volessero accedere a percorsi triennali in grado di far loro acquisire competenze di base e competenze tecnico professionali anche al fine dei passaggi tra i sistemi formativi.

Successivamente, il decreto legislativo n. 226/2005, relativo al secondo ciclo, ha dedicato l'intero Capo III alla definizione dei livelli essenziali di prestazione relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, rinviando a successivi provvedimenti la definizione dei relativi standard minimi. A tali livelli devono attenersi le Regioni nella realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di loro esclusiva competenza ai sensi del novellato Titolo V della Costituzione. Nelle more della piena attuazione del citato Capo III, i percorsi sperimentali hanno fatto riferimento ai seguenti Accordi, nell'ambito del già citato Accordo quadro del 19 giugno 2003:

- l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 - definizione degli standard minimi delle competenze di base per i percorsi sperimentali triennali, al fine di garantire spendibilità nazionale degli esiti formativi certificati, intermedi e finali, articolando tali standard nell'area dei linguaggi, in quella scientifica, tecnologica e storico-socio-economica.
- l'Accordo in Conferenza unificata 28 ottobre 2004 - definizione di criteri e indicazione di modelli per la certificazione finale ed intermedia ed il riconoscimento dei crediti maturati nei percorsi formativi, anche al fine di favorire il passaggio tra sistemi formativi, proponendo in allegato i seguenti dispositivi: l'attestato di qualifica professionale; il certificato di competenze intermedio; l'attestazione di riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi al sistema della FP, dall'apprendistato e dalla scuola secondaria superiore e anche ai fini dei passaggi interni alla FP. Per favorire i passaggi tra sistemi, l'ordinanza ministeriale n. 87 del 2004 ha disciplinato il passaggio dal

sistema della FP e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione, abolendo l'esame prima previsto e stabilendo che apposite Commissioni valutino le certificazioni introdotte dal decreto interministeriale n. 86 e attestino che il giovane abbia le competenze adeguate per l'ammissione alla frequenza di una determinata classe dell'istituto a cui abbia fatto richiesta.

- l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni 5 ottobre 2006 - definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico – professionali delle prime 14 figure professionali di riferimento a livello nazionale, a partire dalle scelte compiute dalle Regioni nell'esercizio della loro competenza esclusiva in materia di programmazione dell'offerta formativa sul territorio.
- l'Intesa in Conferenza Stato-Regioni 20 marzo 2008 - definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi. Tali standard recepiscono quelli già definiti con decreto interministeriale 29/11/2007, introdotti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione anche nei percorsi di I.F.P.
- l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni 5 febbraio 2009 – definizione degli standard formativi minimi relativi ad altre 5 figure professionali che, insieme alle 14, costituiscono il repertorio nazionale al quale ricondurre le qualifiche relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale, per un totale di 19 figure.
- l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010 - primo anno di attuazione 2010-11 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Tale Accordo ha anche aggiornato il Repertorio delle qualifiche e dei diplomi professionali, portando entrambi a 21 figure professionali di riferimento.

I dati

L'esame dei dati, tratti dall'ultima rilevazione congiunta MIUR-MLPS, evidenzia un fenomeno in continua e costante crescita. Nell'anno scolastico 2009/2010 il totale dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale (IeFP) è stato di 8.406, con un incremento del 9,1%, rispetto alla precedente rilevazione del 2008/2009. Il numero degli studenti iscritti ha raggiunto il numero di 162.257, pari al 7,4% in più rispetto al precedente anno. Il rapporto allievi-corsi, a livello nazionale, conferma, nel 2009/2010, una media di 19 alunni per percorso/anno.

L'analisi della serie storica evidenzia che dal 2004/05, anno successivo alla prima attivazione, dopo un primo notevole incremento di corsi (da 1.460 a 4.032) e di studenti (da 25.347 a 72.034), la crescita è stata regolare.

Con riferimento all'articolazione dell'offerta formativa delle 21 qualifiche di durata triennale, è da notare che oltre il 60% degli studenti si concentra su cinque di esse (operatore del benessere, installatore-manutentore di impianti elettrici, operatore della ristorazione-cuoco-cameriere,

operatore amministrativo segretariale, operatore meccanico di sistemi). L'offerta dei diplomi di durata quadriennale è attualmente presente in sole quattro Regioni ed è riferita a 16 delle 21 tipologie di diplomi di cui all'Accordo 29/4/2010.

Tavola 3.1.1 - Corsi ed allievi dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale. A.A.S.S. 2003/04 - 2009/10

Anni scolastici	Corsi		Allievi	
	Valori Assoluti	Variazione %	Valori Assoluti	Variazione %
2003/2004	1.460	-	25.347	-
2004/2005	4.032	+176,2	72.034	+184,2
2005/2006	5.347	+32,6	93.338	+29,6
2006/2007	5.926	+10,8	109.933	+17,8
2007/2008	7.269	+22,7	139.486	+26,9
2008/2009	7.642	+5,1	150.247	+7,7
2009/2010	8.406	+10,0	162.257	+8,0

L'offerta di I.eF.P. in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali (Intesa in C.U. 16 dicembre 2010)

Contestualmente al riordino degli istituti professionali, che ha interessato esclusivamente l'offerta formativa di durata quinquennale essendo le qualifiche professionali di competenza regionale, l'Accordo in Conferenza Stato Regioni 29 aprile 2010 ha previsto per l'a.s. 2010-2011 l'avvio della messa a regime dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2 del decreto legislativo n.226/2005. L'Accordo, recepito con decreto interministeriale del 15 giugno 2010, prevede anche la predisposizione di linee guida, di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies della legge n.40/2007, per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, linee guida adottate con successiva Intesa in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010.

Nell'ambito degli organici raccordi di cui sopra, è stata prevista la possibilità che gli istituti professionali di Stato – previa richiesta delle Regioni interessate – offrano anche percorsi di IeFP, in regime di sussidiarietà, secondo due distinte tipologie:

- offerta sussidiaria integrativa, destinata agli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli istituti professionali, che richiedono, al termine del terzo anno, il conseguimento di una delle 21 qualifiche professionali in relazione all'indirizzo di studio frequentato.

Gli istituti professionali realizzano tali percorsi avvalendosi delle quote del 20% di autonomia e del 25% di flessibilità;

- offerta sussidiaria complementare, destinata agli studenti che richiedono di conseguire i titoli di qualifica professionale triennale e di diplomi quadriennali presso gli istituti professionali. In tal caso gli istituti professionali attivano classi a sé stanti, che assumono gli standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento dei percorsi IeFP.

L'Intesa in parola è stata recepita con il DM n.4 del 18 gennaio 2011.

2.4 - NUOVI ISTITUTI TECNICI E NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI

L'impianto del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione già previsto dalla legge n. 53/2003 e dal decreto legislativo n. 226/2005 è stato successivamente profondamente modificato, per quanto riguarda il sistema dei licei, per effetto della legge 2 aprile 2007, n. 40. L'articolo 13 di detta legge ha stabilito, infatti, che fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, ed ha contemporaneamente soppresso i licei economico e tecnologico.

Con la legge n. 133/2008, articolo 64, sono stati definiti obiettivi e criteri di attuazione della riforma del sistema di istruzione, secondo una linea di continuità e di razionalizzazione con quanto già definito per via normativa negli anni immediatamente precedenti, con la previsione di specifici regolamenti, sotto forma di decreti del Presidente della Repubblica, per i diversi settori scolastici e per gli ambiti di ordinamento.

Con l'entrata in vigore della legge n. 133/2008 è stato pertanto avviato il processo di riordino degli istituti tecnici e professionali, tutti con indirizzi di studi di durata quinquennale.

La fase istruttoria per la predisposizione dei regolamenti di riordino degli istituti tecnici e professionali è stata realizzata con la collaborazione del Gruppo tecnico di lavoro istituito con decreto dipartimentale n. 12/09, che ha operato attraverso un costante dialogo con le istituzioni scolastiche e nel confronto con le associazioni disciplinari e professionali e le parti sociali.

I due regolamenti sono stati approvati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 4 febbraio 2010 e promulgati con decreti del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, rispettivamente n. 88 e n. 87. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è avvenuta in data 15 giugno 2010 (Serie generale n. 137 - supplemento ordinario n. 128/L).

2.5 - ISTRUZIONE TECNICA

Il riordino degli istituti tecnici delineato nel citato regolamento (D.P.R. n.88/2010) offre una prima risposta articolata ad una pluralità di urgenze emerse negli ultimi anni, quali:

- riconfermare l'identità degli istituti tecnici all'interno del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e di formazione;
- fare acquisire ai giovani, attraverso la cultura scientifica, economico-giuridica e tecnica, la capacità di creare, progettare, contribuire a fare impresa per partecipare attivamente allo sviluppo economico del Paese;
- dare risposte chiare ai giovani e alle famiglie, che si aspettano dalla scuola percorsi trasparenti e competenze spendibili tanto per l'inserimento nel mondo del lavoro, quanto per il passaggio ai livelli superiori di istruzione e formazione, anche per l'esercizio di professioni tecniche regolamentate;
- superare la frammentazione dei percorsi di studio presenti nei previgenti ordinamenti e nelle numerose sperimentazioni ad essi collegate;
- rendere più efficienti i servizi di istruzione e più efficace l'utilizzo delle risorse, coniugando qualità e risparmio.

Al riguardo si richiamano sinteticamente gli elementi chiave che caratterizzano il provvedimento:

- numero contenuto di indirizzi (11) riferiti a settori produttivi di rilevanza nazionale;
- maggiore sostenibilità per gli alunni del carico orario annuale obbligatorio di 1.056 ore effettive di lezione, corrispondente a 32 ore settimanali;
- superamento della duplicazione tra indirizzi del medesimo ordine di studi (per esempio, tra i corsi di ordinamento e le corrispondenti sperimentazioni nazionali e autonome);
- riferimento a risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze, in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 su Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF) al fine di facilitare i passaggi tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro e favorire la mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea;
- maggiori spazi di autonomia, con aumento delle quote di flessibilità curricolare riservate alle istituzioni scolastiche, nel quadro di criteri generali definiti a livello nazionale per evitare la frammentazione dei percorsi;
- incremento dello studio della lingua inglese e previsione della possibilità di arricchire l'offerta formativa con attività e insegnamenti di altre lingue straniere;
- la previsione dell'insegnamento di scienze integrate, al quale concorrono, nell'autonomia dei loro statuti epistemologici, le discipline di "Scienze della

terra e biologia”, di “Fisica” e di “Chimica”, con l’obiettivo di potenziare la cultura scientifica secondo una visione sistemica;

- proposta di nuovi modelli organizzativi per sostenere il ruolo delle scuole come centri di innovazione, attraverso la costituzione di Dipartimenti per un aggiornamento costante dei percorsi di studio, soprattutto nelle aree di indirizzo; l’istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, finalizzato a rafforzare il raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo; la realizzazione di un Ufficio tecnico per migliorare l’organizzazione e la funzionalità dei laboratori e la loro sicurezza per le persone e per l’ambiente;
- sviluppo di metodologie innovative basate sull’utilizzo diffuso dei laboratori a fini didattici in tutti gli ambiti disciplinari;
- raccordo più stretto con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato e il privato sociale, attraverso la più ampia diffusione di stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro.

2.6 - ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Il riordino degli istituti professionali delineato nel richiamato Regolamento (D.P.R. n.88/2010) risponde alle seguenti esigenze:

riaffermare l’identità degli istituti professionali all’interno del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e formazione, al fine di valorizzare il “capitale sociale” accumulato dagli istituti professionali nella loro pluridecennale esperienza e, nel contempo, far loro assumere una configurazione in grado di rispondere in maniera flessibile alla richiesta di competenze sempre più avanzate connesse a precisi ambiti settoriali aventi rilevanza nazionale;

- fare acquisire ai giovani, attraverso una solida base di istruzione generale e di cultura professionale i saperi e le competenze necessarie per assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica;
- dare risposte chiare ai giovani e alle famiglie, che si aspettano dalla scuola percorsi trasparenti e competenze spendibili tanto per l’inserimento nel mondo del lavoro, quanto per il passaggio ai livelli superiori di istruzione e formazione;
- configurare un quadro ordinamentale che superi la sovrapposizione con i percorsi degli istituti tecnici;
- raccordarsi organicamente con il sistema di istruzione e formazione professionale, di competenza delle Regioni;
- rendere più efficienti i servizi di istruzione e più efficace l’utilizzo delle risorse, coniugando qualità e risparmio.

Al riguardo, si richiamano sinteticamente gli elementi chiave che caratterizzano il provvedimento:

- numero contenuto di indirizzi (6) riferiti a settori produttivi di rilevanza nazionale;
- maggiore sostenibilità per gli alunni del carico orario annuale obbligatorio di 1.056 ore effettive di lezione, corrispondente a 32 ore settimanali;
- riferimento a risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze, in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche (EQF), ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea;
- maggiori spazi di autonomia, con aumento delle quote di flessibilità riservate alle istituzioni scolastiche, nel quadro di criteri generali definiti a livello nazionale per evitare la frammentazione dei percorsi;
- incremento dello studio della lingua inglese e previsione della possibilità di arricchire l'offerta formativa con attività e insegnamenti di altre lingue straniere;
- la previsione dell'insegnamento di scienze integrate, al quale concorrono, nell'autonomia dei loro statuti epistemologici, le discipline di "Scienze della terra e biologia", di "Fisica" e di "Chimica", con l'obiettivo di potenziare la cultura scientifica secondo una visione sistemica;
- proposta di nuovi modelli organizzativi per sostenere il ruolo delle scuole come centri di innovazione, attraverso la costituzione di Dipartimenti nonché per un aggiornamento costante dei percorsi di studio, soprattutto nelle aree di indirizzo; l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, finalizzato a rafforzare il raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo del lavoro e delle professioni. Per gli indirizzi del settore industria e artigianato è previsto anche l'Ufficio tecnico;
- sviluppo di metodologie innovative basate sull'utilizzo diffuso dei laboratori a fini didattici in tutti gli ambiti disciplinari;
- raccordo più stretto con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato e il privato sociale, attraverso la più ampia diffusione dell'alternanza scuola-lavoro;
- possibilità di rilasciare qualifiche e diplomi in regime di sussidiarietà nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale, nel quadro di specifici accordi stipulati tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le singole Regioni sulla base delle linee guida da emanare ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40.

2.7 - LE LINEE GUIDA

Con le direttive del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 57 del 15 luglio 2010 e n. 65 del 28 luglio 2010, sono state definite le Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento, rispettivamente, degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali. Le citate Direttive n. 57 e n. 65 sono state registrate alla Corte dei Conti, rispettivamente, il 4 agosto 2010 con riferimento agli Istituti Tecnici, e il 20 agosto 2010 con riferimento agli Istituti Professionali.

Le Linee Guida sono state predisposte a cura del Gruppo tecnico di lavoro istituito con decreto dipartimentale n. 12/09, che ha costantemente interagito con le istituzioni scolastiche interessate, anche a distanza, e si è confrontato, a più riprese, con le parti sociali e le associazioni professionali e disciplinari.

Le Linee Guida individuano gli orientamenti per sostenere gli Istituti Tecnici e Professionali – nell'esercizio della loro autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e sviluppo – nell'applicazione delle innovazioni ordinamentali introdotte dai due Regolamenti in parola.

In particolare, le Linee Guida di cui sopra hanno definito, con riferimento al primo biennio, la declinazione dei risultati di apprendimento in conoscenze e abilità, così come previsto dai due Regolamenti infrascritti. Tale declinazione ha consentito l'avvio del processo di riforma ordinamentale nelle classi prime per l'a.s. 2010/11.

Dalla seconda metà di gennaio 2011 è stata avviata la seconda fase di lavoro del Gruppo Tecnico per la stesura delle Linee guida per il secondo biennio e per il quinto anno degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali, che sarà completata a breve termine.

Nel quadro di riordino degli istituti professionali si è ripreso il processo di graduale attuazione del Capo III del decreto legislativo n.226/2005. Infatti, in data 29 aprile 2010 è stato sottoscritto l'Accordo tra il MIUR il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, riguardante il primo anno di attuazione – 2010/2011 - dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27 , comma 2 del decreto legislativo n.226/2005. L'Accordo, recepito con decreto interministeriale del 15 giugno 2010, fa rinvio ad alcuni articoli del D.lsv n. 226/2005 e rimanda, nell'ambito di un piano di lavoro congiunto, alla predisposizione delle linee guida , di cui all'articolo 13 , comma 1-quinquies della legge n.40/2007 con l'obiettivo di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionali di competenza delle Regioni compresi in un apposito Repertorio nazionale.

Con successivo Accordo del 16 dicembre 2010 sono state adottate le linee guida per realizzare gli organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale ; in particolare sono state individuate due tipologie di offerta sussidiaria che gli istituti professionali possono assicurare al sistema di istruzione e

formazione professionale finalizzata al rilascio del diploma di qualifica e di diploma professionale, di cui al Capo III del citato decreto legislativo n.226/2005:

offerta sussidiaria integrativa per la quale gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli istituti professionali finalizzati all'acquisizione dei Diplomi di istruzione professionale possono conseguire al termine del terzo anno anche i diplomi di qualifica professionale validi per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione. Per la predisposizione dell'offerta sussidiaria integrativa gli istituti professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità , di cui all'articolo 5. comma 3 lettere a) e c) del DPR n. 87/2010;

offerta sussidiaria complementare gli studenti possono conseguire i titoli di qualifica e di diploma professionale presso gli istituti professionali , a tal fine gli istituti professionali attivano classi che assumono gli standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento dei percorsi di IeFP determinati da ciascuna regione. L'accordo in parola è stato recepito con il DM n.4 del 18 gennaio 2011.

La valorizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di cui all'articolo 1, comma 631, della legge finanziaria 2007, si realizza nel nuovo assetto del secondo ciclo di istruzione e formazione previsto dall'articolo 13 della legge n. 40/07, con la riaffermazione della distinta identità degli istituti tecnici e professionali rispetto al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e formazione professionale. In questo contesto, era prevista anche l'istituzione dei poli tecnico professionali e degli istituti tecnici superiori. La valorizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore si realizzava, in base alla legge finanziaria 2007, attraverso la riorganizzazione del sistema dell'IFTS di cui all'articolo 69, della legge n. 144/99 e la previsione di un apposito fondo all'articolo 1, comma 875, della citata legge finanziaria 2007.

In relazione a quanto previsto dal regolamento n. 436/2000 e dagli accordi in sede di Conferenza unificata, il sistema dell'IFTS fu sostenuto dalle risorse stanziare da questo Ministero e dalle Regioni, che dovevano concorrervi per almeno il 30% con propri fondi, oltre ai contributi offerti da eventuali altri soggetti pubblici e privati. L'integrazione delle risorse per realizzare i piani regionali secondo le linee guida condivise a livello nazionale presentava aspetti problematici, soprattutto per i tempi richiesti dalle Giunte regionali per assumere le relative determinazioni in relazione agli stanziamenti di competenza, che si rapportavano a quelli di questo Ministero. Per cercare di risolvere il problema, l'accordo in sede di Conferenza unificata 25 novembre 2004 stabilì che la programmazione avvenisse su base triennale. Questo criterio sarà riaffermato dal DPCM 25 gennaio 2008 che definì le linee guida per la riorganizzazione del sistema dell'IFTS e la costituzione degli istituti tecnici superiori.

Con le Linee guida recepite nel DPCM, si propose un sistema articolato su tre tipologie di interventi:

- costituzione di istituti tecnici superiori per la realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento del diploma di tecnico superiore;

- realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore;
- adozione di misure per favorire lo sviluppo dei poli tecnico- professionali di cui all'art. 13, comma 2, della Legge n. 40/07.

Le linee guida prevedono un sistema articolato in tipologie di interventi finalizzati a rispondere a:

- fabbisogni formativi diffusi a livello nazionale, riferiti ad ampie aree tecnologiche, strategiche per lo sviluppo economico e industriale, corrispondenti agli ambiti di intervento del Piano "Industria 2015" finanziato dal Ministero dello sviluppo economico, con i programmi di attività realizzati dagli ITS che prevedevano percorsi di 1800-2000 ore per il conseguimento del diploma di tecnico superiore;
- fabbisogni formativi più strettamente riconducibili al contesto territoriale e relativi a specifici settori produttivi, con i percorsi della durata di 800-1000 ore, progettati e gestiti dai soggetti associati di cui all'art. 69 legge n. 144/99, per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.

A sostegno della progressiva attuazione delle disposizioni contenute nel DPCM, furono programmate, nell'anno 2008, attività seminariali che coinvolsero, per il confronto delle esperienze utile alla definizione delle nuove figure di tecnico superiore e dei relativi standard, i partenariati dei Poli formativi operanti nei settori dell'IFTS afferenti alle aree tecnologiche degli Istituti Tecnici Superiori, con la partecipazione delle amministrazioni di settore interessate, dei rappresentanti delle parti sociali e di esperti del mondo accademico e del mondo del lavoro.

Nell'anno 2008, inoltre, è stato portato a termine il piano nazionale di monitoraggio della programmazione IFTS 2004-2006 che ha in particolare osservato le attività dei 126 poli formativi costituiti dalle regioni. E' proseguito nelle 8 regioni del Mezzogiorno il Piano di intervento finanziato dal Cipe per collegare la specializzazione tecnica superiore con la ricerca applicata.

Nel corso dell'anno 2009 la prosecuzione di dette attività, e cioè la riorganizzazione ed il potenziamento dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e l'avvio della costituzione degli Istituti Tecnici Superiori e dei poli tecnico-professionali, in attuazione al DPCM 25.1.08, furono rideterminate a seguito dell'emanazione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (G.U. serie generale - n. 304 del 31 dicembre 2008), convertito con la legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14, che all'art. 37, comma 1, prevedeva la proroga del termine di avvio del sistema del secondo ciclo di istruzione e formazione, dall'anno scolastico 2009/2010 all'anno scolastico 2010/2011.

Tale intervento normativo consentì di porre in essere soltanto gli adempimenti propedeutici alla predisposizione degli schemi di regolamento, che hanno riguardato:

- l'organizzazione di seminari per il confronto delle esperienze realizzate nella programmazione 2004-2006;

- l'organizzazione della Conferenza dei servizi nazionale per il coordinamento degli interventi. Alla data prevista, 9 luglio 2009, a causa del conflitto interistituzionale tra Regioni e Governo, in luogo della Conferenza è stato realizzato un seminario di approfondimento con la presenza anche dei referenti delle Regioni;
- la predisposizione atti istruttori per la definizione del piano di attività di avvio dei Poli tecnico-professionali.

La proroga dall'anno scolastico 2009/2010 all'anno scolastico 2010/2011, che ha riguardato anche i percorsi di istruzione e formazione professionale (IFP) ha comportato lo slittamento anche per l'adozione dei piani di avvio dei Poli tecnico-professionali. Al riguardo, furono organizzati numerosi incontri di lavoro per la predisposizione degli stessi, in costante raccordo con le previsioni inserite negli schemi di regolamento di riordino degli istituti tecnici e professionali.

2.8 - L'ALTERNANZA SCUOLA /LAVORO

La legge 53/2003, all'art. 4, ha conferito al Governo la delega ad adottare, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3 della legge stessa, un apposito decreto legislativo "al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo". L'alternanza non è un nuovo ordinamento degli studi, ma è una metodologia che si avvale di una pluralità di strumenti e costituisce un mezzo efficace per far acquisire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, anche migliori capacità di orientamento alle scelte e all'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, avvicinando gli studenti al mondo delle professioni in contesti operativi e facilitando la costruzione di un progetto consapevole di sviluppo personale, culturale e professionale.

Il rapporto scuola-lavoro attraverso la valorizzazione della componente formativa dell'esperienza pratica, consente inoltre di agire maggiore incisività nella prevenzione degli abbandoni scolastici.

I percorsi in alternanza sono progettati, attuati e verificati e valutati, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro

L'alternanza scuola-lavoro può svolgersi anche attraverso la riproduzione di contesti reali in laboratorio con la metodologia didattica dell'impresa formativa simulata. In questo modo è possibile per le scuole collegarsi al mondo del lavoro, anche nelle aree in cui non vi è un numero di imprese sufficiente ad ospitare che gli studenti per periodi di stage e tirocini.

Il 20 gennaio 2010, a seguito dell'acquisizione delle designazioni dei rappresentanti delle regioni, si è insediato il Comitato nazionale chiamato a formulare indicazioni in merito all'adozione delle linee guida di cui al decreto legislativo n. 77/2005, articolo 3.

I percorsi in alternanza sono finanziati con le risorse economiche di cui all'art. 9 del decreto legislativo 77/05, nel limite massimo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, a valere sul fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

2.9 - ATTIVITÀ A SOSTEGNO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E DIDATTICA

A partire dall'anno 2007 il Ministero, si è avvalso della collaborazione dell'ANSAS e dell'INVALSI per l'attuazione dei piani di intervento relativi a misure nazionali di sistema, finanziate nell'esercizio 2007 con propri decreti (2 Meuro all'ANSAS; e 360.000 euro all'INVALSI).

La collaborazione con l'ANSAS ha riguardato la realizzazione di misure nazionali di sistema, concernenti:

- il programma "INNOVADIDATTICA" di interventi per promuovere e sostenere l'attuazione di progetti di innovazione organizzativa e didattica gestiti dalle scuole, con gli obiettivi di promuovere la progettazione e la sperimentazione di percorsi formativi per competenze, di valutare la sostenibilità delle proposte didattiche da parte dello studente e di sostenere la circolazione di strumenti e materiali didattici prodotti dalle scuole, utili anche in contesti di istruzione e formazione;
 - l'attivazione di servizi di dialogo con le scuole per l'assistenza tecnica on line;
 - la distribuzione di materiale didattico utile alle scuole, anche con riferimento agli indirizzi dell'Unione europea;
 - il sostegno alla formazione in servizio dei docenti;
 - il monitoraggio dello stato di attuazione del nuovo obbligo di istruzione;
- l'avvio della costituzione dei gruppi territoriali per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
- consulenza alle scuole per la creazione di reti e l'individuazione di nuove soluzioni organizzative e didattiche (modularità del monte ore, utilizzo della quota del 20 %);
 - costituzione di gruppi di progetto composti da docenti per aree disciplinari afferenti ai quattro assi;
 - costituzione di gruppi di docenti di scuole del primo ciclo e del secondo ciclo per la progettazione di un curriculum verticale per competenze.

Il piano di intervento per il quale il Ministero si è avvalso della collaborazione dell'INVALSI, fa riferimento al documento tecnico allegato al citato DM 139/2007 sui saperi e le competenze per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, ed era finalizzato all'elaborazione di strumenti di valutazione dei risultati degli apprendimenti per la costituzione di un quadro unico delle qualifiche e delle competenze a livello europeo. Le iniziative nelle quali è stato impegnato anche il gruppo nazionale per l'attuazione dell'obbligo di istruzione, possono sintetizzarsi come segue: